



Comune di Sant'Antioco

Prov. Sulcis Iglesiente

**D.Lgs. 201/22 – Riordino della disciplina dei
servizi pubblici di rilevanza economica
Relazione ex art. 30**

La disciplina

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, è attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Il D.Lgs. in parola ha per oggetto la disciplina generale di tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrando le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalendo su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea.

Con il Decreto si intendono stabilire i principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

L’intento è anche quello di tutelare e promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale; oltre a quello di assicurare l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

In particolare, l’articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 prevede che:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”.

Ambito di operatività della ricognizione

Secondo i prevalenti orientamenti interpretativi:

→ si procede a ricognizione solo ed esclusivamente riferendosi ai servizi “esternalizzati” dall’amministrazione nei termini succitati, mentre non vi rientrano i servizi in economia;

→ i servizi strumentali non sono oggetto di ricognizione : ricorre, difatti, l’ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati tramite concessione ovvero in appalto; sono invece esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica
- vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara;
- non vi rientrano, ancorché a società in house, i servizi pubblici a rete affidati da Autorità d'ambito o di bacino; rientrano, viceversa, i servizi affidati dal Comune per il tramite di altra stazione appaltante qualificata ma comunque esclusivamente per il singolo Comune;
- la competenza in merito all'approvazione dell'atto ricognitivo, posto che la norma richiama la contestualità di tale adempimento con l'approvazione dell'analisi annuale dell'assetto delle società partecipate, sembrerebbe essere quella del Consiglio Comunale, già competente su tale ultimo adempimento, e fatte salve diverse disposizioni regolamentari in materia di organizzazione interna

Gli obblighi di trasparenza

Quanto agli obblighi di trasparenza, l'art. 31 del d.lgs. 201/2022, poi, prevede un punto di accesso unico attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL".

La ricognizione deve essere dunque pubblicata tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», già reso operativo dalla medesima Autorità.

Per facilitare gli enti nella predisposizione dei propri adempimenti l'ANAC ha pubblicato, nel dicembre 2023, nella sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il documento «Indicazioni per la predisposizione e l'invio delle relazioni annuali ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

La nota dell'Autorità precisa che deve essere inviata ad ANAC solo l'appendice di relazione riguardante gli affidamenti *in house providing*.

È altresì richiesta la compilazione della tabella in formato pdf, contenente alcuni dati di sintesi sull'ente e sugli affidamenti di servizi pubblici locali da esso disposti.

I due documenti – relazione e tabella di sintesi in formato pdf – devono essere trasmessi via PEC a protocollo@pec.anticorruzione.it specificando nell'oggetto della PEC, "Relazione annuale SPL", seguito dalla denominazione e dal codice fiscale dell'ente.

Le relazioni annuali sono disponibili per la consultazione sul sito ANAC, all'interno della sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" in una pagina dedicata raggiungibile [a questo link](#).

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Il “Decreto Riordino” (art. 2, comma 1, lett. c) identifica i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” con i servizi di interesse economico generale (SIEG), secondo la formulazione europea, e li definisce “i servizi erogati o **suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato**, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti **a condizioni differenti** in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, **ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali**, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”. Il decreto li distingue, poi, secondo l'ulteriore classificazione tra Servizi non a rete (la cui definizione è quella del SIEG) e Servizi a Rete (art. 2, c. 1, lett. d).



«i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente» (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs 201/2022)

Le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono, **ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 201/2022:**

Affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica⁴;

Affidamento a società mista pubblico-privata;

Affidamento a società in house providing;

Gestione in economia, o tramite Azienda Speciale, ad esclusione dei S.P.L. a rete. I servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli a rilevanza economica.

Relativamente a questi servizi, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022”, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo 4 schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada).

Relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico per i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico.

SPL DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI DAL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Allo scopo di individuare i servizi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto di Riordino e, in particolare, nella previsione della ricognizione periodica, di seguito vengono sintetizzati gli attuali affidamenti in essere di S.P.L. a rilevanza economica esternalizzati a terzi:

Tipologia servizio	ENTE AFFIDATARIO
Gestione di parcheggi pubblici a pagamento	Ditta "elettronica effeemme srl
Impianti sportivi	- Dal 01/09/2022 G.M.T. Sport Service via Nazionale n°173, 09017 Sant'Antioco(SU)P.iva 0228480927 - Dal 01/11/2024 fino al 30/10/2026 Cooperativa sociale la Piramide, Via Canonico Fusco n7, Angri(SA) P.iva 05225610657
Servizio nido	Dimensione umana società cooperativa onlus
Trasporto scolastico	La locomotiva società cooperativa sociale
Biblioteca	Progetto s.c.i.l.a soc. Coop arl
Museo diffuso.Exe	Ottovolante sulcis aps /associazione archi – il calderone aps
Parco archeologico	ETS A.T.I. mandataria Società cooperativa Archeotur-impresa sociale con sede a Sant'Antioco in via Foscolo 4. P. I.V.A. 01461740928 e mandante Società Cooperativa Studio87 – Impresa Sociale, con sede in Sant'Antioco via Foscolo 10, P. I.V.A. 02004350928
Mensa	La locomotiva società cooperativa sociale
Cimiteriale, dell'area cimiteriale e della camera mortuaria	Ecologia & Trasporti San Giacomo S.R.L Atlantide Società Cooperativa
Servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata	Cosir Srl
Servizio Illuminazione Pubblica	CIMEL S.r.l con sede in Cagliari – Via Italia 15 - P.IVA e Cod. Fiscale 038143109202. I.M.E.CO. IMPIANTI SRL, P.IVA: 03789070921, con sede legale in zona PIP, lotto 8 - Senorbì (SU) "Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu", con sede legale in vicolo Cattaneo n. 8 - Carbonia (SU), P. IVA: 03281990923